

# MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA SALUTE DELL'ANGOLA SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute dell'Angola, di seguito denominate le Parti;

Animati dalla volontà di sviluppare, nei settori di propria competenza, una fruttuosa collaborazione tra i due Paesi nel campo della salute e della nutrizione,

CONVENGONO quanto segue:

## Articolo 1

Le parti favoriranno la collaborazione nel campo della salute e della nutrizione ispirandosi ai principi di uguaglianza, parità fra i generi, reciprocità e mutuo beneficio. I settori specifici della collaborazione sono stabiliti congiuntamente.

## Articolo 2

Le Parti hanno convenuto di promuovere le iniziative di cooperazione nei seguenti campi:

- riforma sanitaria, miglioramento della qualità, e sostenibilità economica del sistema di salute
- prevenzione, diagnosi e gestione delle patologie cronico-degenerative e dei fattori di rischio ad esse connessi
- protezione della salute materno-infantile
- aspetti nutrizionali dell'alimentazione, incluse la malnutrizione per eccesso e per difetto e gli aspetti connessi ai "nuovi alimenti": ricerca, formazione degli operatori del settore alimentare, informazione e comunicazione ai cittadini, organizzazione dei servizi nutrizionali
- controllo delle malattie trasmissibili con particolare riguardo all'implementazione del regolamento sanitario internazionale
- approccio "one health" alle patologie zoonotiche prevalenti e di interesse della parte angolana incluse quelle trasmesse con gli alimenti
- aspetti regolatori dei farmaci e dei dispositivi medici
- ... altre tematiche ritenute di particolare interesse dalla parte angolana

### Articolo 3

Le aree di collaborazione previste all'articolo 2 del presente Memorandum di Intesa sono rese operative con le seguenti attività:

- scambi di pareri e di esperti ed organizzazione di moduli formativi;
- scambi di informazioni e di documentazione;
- scambi di esperienze sulle attività considerate prioritarie dai due Paesi;
- riunioni, seminari, conferenze ed altre attività su tematiche decise in precedenza di comune accordo;
- ogni altra modalità di collaborazione che verrà decisa dalle Parti.

### Articolo 4

Per dare esecuzione al presente Memorandum di Intesa, le Parti potranno adottare Piani di Azione in materia di salute e nutrizione contenenti le attività da svolgere.

### Articolo 5

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti firmatarie. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

### Articolo 6

L'attuazione del presente Memorandum di Intesa e tutte le conseguenti attività saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti.

Qualora dovesse sorgere qualsiasi controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Memorandum, le parti si impegnano a risolverla amichevolmente tramite consultazioni.

Le Parti collaboreranno su una base di eguaglianza, di reciproco beneficio, di condivisione dei risultati e di protezione del diritto di proprietà intellettuale e in conformità alle norme, alle consuetudini internazionali e agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, senza pregiudizio per il rispetto della legislazione angolana.

### Articolo 7

Il presente Memorandum di Intesa può essere modificato a richiesta di una delle Parti, per iscritto e per via diplomatica; le modifiche saranno oggetto di un emendamento scritto, sottoposto alla firma delle Parti, divenendo parte integrante dello stesso.

### Articolo 8

1. Il presente Memorandum di Intesa è valido per un periodo di cinque (5) anni rinnovabile tacitamente per periodi di uguale durata, salvo il caso che una delle Parti manifesti

L'intenzione di recedere, dovendo ciò essere fatto con almeno sei (6) mesi di anticipo dalla data di scadenza e per via diplomatica.

2. Il recesso del presente Memorandum di Intesa non implica la sospensione della realizzazione dei progetti in corso, che dovranno continuare sino alla loro conclusione.

3. Il presente Memorandum di Intesa avrà efficacia dalla data della sua firma.

Fatto a Milano il 27 ottobre 2015 in duplice originale in lingua portoghese ed italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Ministero della Salute della Repubblica Italiana

*Beatrice Lorenzin*

Per il Ministero della Salute dell' Angola

*José Vieira Dias Van-Dúnem*